

**ASSEMBLEA DEI SOCI 9/10 OTTOBRE 2015**

**PARTE STRAORDINARIA**

**PROPOSTA DI TRASFORMAZIONE IN SOCIETA' PER AZIONI E CONSEGUENTE ADOZIONE  
DI UN NUOVO TESTO STATUTARIO: DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALL'ASSEMBLEA**

***Relazione all'Assemblea per la trasformazione di UBI Banca  
da Società Cooperativa per Azioni in Società per Azioni  
Adozione di un nuovo statuto sociale***

Egregi Soci,

l'articolo 1 del Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con Legge 24 marzo 2015, n. 33, ha modificato alcune disposizioni del Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385/93, TUB) in materia di banche popolari.

La riforma della disciplina delle banche popolari riserva la possibilità di adottare il modello di banca popolare ai soli intermediari bancari il cui attivo non superi il valore di 8 miliardi di euro; se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato (*art. 29, comma 2-bis, TUB*).

Le banche che superano tale soglia devono assumere, entro 12 mesi dal superamento, le misure necessarie ad assicurare il rispetto della norma, quali

- la riduzione dell'attivo al di sotto della soglia;
- la trasformazione in società per azioni, o
- la liquidazione volontaria (*art. 29, comma 2-ter, TUB*).

Inoltre, in caso di mancata assunzione delle necessarie iniziative volte ad assicurare il rispetto della norma, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento:

- può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78 TUB, o i provvedimenti previsti nel Titolo IV, Capo I, Sezione I, TUB (amministrazione straordinaria), o

- proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa.

Restano comunque fermi in ogni caso i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia.

E' previsto un regime transitorio applicabile alle banche popolari autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto le quali devono adeguarsi a quanto previsto dall'art. 29, commi 2-*bis* e 2-*ter*, TUB entro 18 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia.

Le banche, ove abbiano un attivo superiore alla soglia fissata dalla legge, entro 90 giorni dalla constatazione del superamento della predetta soglia, devono redigere un piano nel quale individuare le iniziative che intendono assumere o proporre agli organi competenti.

L'eventuale mancata assunzione della prospettata deliberazione di trasformazione in società per azioni comporterebbe gravi conseguenze che si rifletterebbero sulla quotazione del titolo, sulla possibilità di proseguire una regolare attività bancaria che potrebbe registrare, in caso di interventi dell'Autorità di Vigilanza, una interruzione con ripercussioni sul contesto generale e sul supporto al territorio in termini creditizi; ne deriverebbero altresì rilevanti effetti negativi a livello occupazionale. Un complesso di conseguenze che segnerebbe in maniera estremamente rilevante l'immagine e la reputazione della Banca.

In relazione a quanto precede, UBI Banca ha deciso di avviare senza indugio il processo di recepimento delle nuove disposizioni normative al fine di assicurare quanto prima stabilità alla Banca, anche in una ottica di prudente gestione.

In tale contesto, i competenti organi di UBI Banca, dopo aver verificato il superamento da parte di UBI Banca del valore di 8 miliardi di euro dell'attivo, hanno dato avvio al progetto, oggi sottoposto all'Assemblea sociale, di trasformazione della Banca in Società per Azioni.

Così operando, si consente al corpo sociale di condurre in modo ponderato e in base a regole certe le riflessioni che riterrà più opportune in vista dell'Assemblea 2016; infatti esigenze di stabilità inducono a giungere, nell'interesse della Banca e del Gruppo, all'Assemblea 2016 di rinnovo degli organi sociali già nella nuova configurazione giuridica, in un contesto di certezza delle regole con le quali l'assemblea stessa andrà a definire la *governance* per il successivo triennio, nel rispetto delle tempistiche previste dalla vigente normativa.

In tale ottica è stato definito un nuovo testo statutario, seguendo una logica concentrata specificatamente sulle previsioni statutarie vigenti non più compatibili con il nuovo *status* di Società per Azioni e su altri interventi che siano comunque correlati, connessi e consequenziali alle citate modifiche.

Nel rimandare all'integrale testo statutario proposto, si segnalano qui di seguito le principali tematiche oggetto di adeguamento:

- Ammissione a socio: è prevista l'abrogazione di tutte le previsioni relative all'ammissione a socio in quanto non compatibili con la forma della società per azioni, ove la figura del socio viene a coincidere con quella dell'azionista. Nella società per azioni la mera titolarità di azioni di regola attribuisce automaticamente al suo portatore sia i diritti patrimoniali sia quelli corporativi.
- Previsione di un limite al diritto di voto: così come consentito, in via transitoria, dalla legge in oggetto, si propone l'inserimento di un limite al diritto di voto pari al 5% del capitale sociale per 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (sino al 26 marzo 2017).
- Convocazione dell'assemblea: ai sensi dell'art. 2369 c.c., salvo che lo statuto disponga diversamente, le assemblee delle società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio si tengono in unica convocazione; in merito si propone di prevedere la possibilità della convocazione unica rimessa al Consiglio di Gestione, potendo quest'ultimo alternativamente prevedere una seconda convocazione e, limitatamente all'assemblea straordinaria, una terza convocazione.

- Delega a partecipare all'assemblea: in ragione del mutamento della forma sociale, viene meno la qualità di socio quale requisito soggettivo che deve sussistere in capo al delegato per poter partecipare all'assemblea, così come viene meno il limite al numero di deleghe conferibili allo stesso soggetto. Conseguentemente il nuovo statuto non contempla più le relative previsioni.
- Notifica della delega in via elettronica per la partecipazione all'assemblea: inserimento della possibilità di notificare alla società la delega per la partecipazione all'assemblea anche elettronicamente ai sensi dell'art. 135-novies del D. Lgs. 58/98 (TUF).
- Nomina del Rappresentante designato dalla società con azioni quotate: L'art. 135-undecies TUF prevede che, salvo che lo statuto disponga diversamente, la società designa per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto; in merito si propone di prevedere una deroga "parziale" precisando che è facoltà del Consiglio di Gestione procedere alla designazione in questione.
- Composizione del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza: in coerenza e nel rispetto di quanto previsto dalle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di Governo Societario si propone di fissare in 7 il numero dei componenti del Consiglio di Gestione e in 15 il numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza (le disposizioni di vigilanza prevedono che il numero complessivo dei componenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza non sia superiore a 22).
- Scrutinio segreto per le deliberazioni assembleari di nomina delle cariche sociali: se ne propone l'abrogazione in quanto costituisce una peculiarità delle società cooperative, dove il voto a scrutinio segreto è da ritenersi, ove previsto dallo statuto, legittimo in virtù delle particolarità della società e degli interessi dei soci-lavoratori, dei soci-clienti a esprimere un voto libero da condizionamenti.
- Quorum deliberativi assembleari rafforzati previsti dall'art. 28, commi terzo e quarto: si rammenta che, ai sensi degli artt. 2368 e 2369 cod. civ., l'assemblea straordinaria delle società per azioni quotate delibera, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà del capitale sociale e con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea e, in seconda convocazione, con la partecipazione di oltre un

terzo del capitale sociale e con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale presente. Alla luce di tali previsioni normative, tenuto conto che nella società per azioni non è possibile ancorare il *quorum* deliberativo al voto capitolario, si propone l'abrogazione dei *quorum* deliberativi rafforzati previsti dall'art. 28, commi terzo e quarto, del vigente statuto sociale. .

- *Simul stabunt simul cadent*: si propone l'introduzione della clausola "*simul stabunt simul cadent*" anche per il Consiglio di Sorveglianza (già presente per il Consiglio di Gestione) prevedendo che, qualora venga meno più della metà dei Consiglieri di Sorveglianza originariamente eletti, si intende cessato l'intero Consiglio.
- *Criterio per la nomina del Consiglio di Sorveglianza*: ai sensi dell'art. 144-*quater* della Delibera Consob 11971/99 (Regolamento Emittenti) (applicabile anche al Consiglio di Sorveglianza ai sensi del combinato disposto dagli artt. 144-*ter*, comma 2 e 144-*sexies*, comma 2, Regolamento Emittenti), sulla base della capitalizzazione di UBI Banca, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza è pari all'1% del capitale sociale, salva la minore percentuale prevista in statuto. Il vigente statuto prevede la presentazione di liste:
  - o direttamente da almeno 500 soci rappresentanti almeno lo 0,5% del capitale;
  - o da OICR titolari complessivamente di almeno l'1% del capitale;
  - o dal Consiglio di Sorveglianza, con il supporto di 500 soci.

Ciò premesso, si propone di fissare all'1% del capitale sociale - ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa vigente - la quota di capitale necessaria per presentare una lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza.

Si propone di eliminare la possibilità di presentazione di una lista da parte del Consiglio di Sorveglianza.

Inoltre, si propone il mantenimento dell'attuale criterio con il quale sono tratti dalle liste i consiglieri adattandolo alle quote di capitale sociale (*solo 2 liste, quelle maggiormente votate; assegnazione alla lista di minoranza di un numero di consiglieri determinato in base alla percentuale di consenso ottenuto in assemblea; eliminazione della previsione relativa al "premio" di capitale in quanto non più coerente in un contesto di società per azioni*).

Pertanto, in continuità ai criteri guida previsti dal vigente statuto, il nuovo testo statutario prevede l'assegnazione alla lista che ha ottenuto il secondo maggiore numero di voti di un numero di membri del Consiglio di Sorveglianza variabile da 1 a 3 in funzione della percentuale dei voti ottenuti in assemblea.

- Comitati interni al Consiglio di Sorveglianza: si propone di uniformare le previsioni statutarie in tema di Comitati interni al Consiglio di Sorveglianza.
- Composizione del Comitato Nomine: si propone la riduzione del numero dei componenti del Comitato Nomine (attualmente 6), prevedendo un minimo di 3 e un massimo di 5 componenti e ciò in linea con quanto previsto dalle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di Governo Societario.
- Norme transitorie: tenuto conto dell'attuale composizione del Consiglio di Gestione e del Comitato Nomine verrebbero introdotte due norme transitorie volte a mantenere la suddetta composizione fino al prossimo rinnovo degli organi sociali; inoltre, per tutte le restanti norme transitorie verrebbe aggiornato il riferimento alla data dell'assemblea dei soci, sostituendo la data del 10 maggio 2014 con quella dell'odierna assemblea.

\*\*\*\*\*

## **Diritto di recesso**

Il diritto di recesso è riconosciuto agli azionisti e ai soci (di seguito collettivamente "azionisti") che non hanno concorso alla odierna deliberazione riguardante la trasformazione della Società. Le azioni possedute per le quali è esercitato il diritto di recesso devono essere depositate presso la sede sociale (art. 2437-*bis* cod. civ.).

Ai sensi dell'art. 2437-*ter*, comma 3, cod. civ. il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati è determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione. Il valore di liquidazione è reso noto mediante pubblicazione sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF".

Le informazioni relative alle modalità e ai termini dell'esercizio di recesso che non possano essere definite prima dello svolgimento dell'Assemblea saranno rese note con le modalità e nel rispetto dei tempi indicati dalle disposizioni vigenti, provvedendo alla pubblicazione dei relativi avvisi sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF".

Il recesso deve essere esercitato mediante apposita comunicazione alla Banca nella forma della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da spedirsi entro 15 giorni dal giorno dell'iscrizione della delibera di trasformazione nel Registro delle Imprese; tale data sarà comunicata agli azionisti mediante comunicato stampa e avviso pubblicato sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF". La comunicazione alla società deve indicare le generalità dell'azionista recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e il numero delle azioni per le quali l'azionista intende recedere.

Gli amministratori devono offrire in opzione le azioni degli azionisti receduti agli altri azionisti in proporzione al numero delle azioni possedute. L'offerta in opzione deve essere depositata dalla Banca presso il Registro delle Imprese. Per l'esercizio del diritto di opzione sarà concesso un termine non inferiore a 30 giorni dal deposito dell'offerta, reso noto mediante comunicato stampa e avviso pubblicato sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF".

A coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, è riconosciuto un diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni rimaste inoperte (art 2437-*quater*, commi 2 e 3, cod. civ.).

Qualora le azioni degli azionisti recedenti non siano state acquistate, in tutto o in parte, dagli altri azionisti, le stesse saranno collocate tramite offerta nei mercati regolamentati (art 2437-*quater*, comma 4, cod. civ.).

In caso di mancato collocamento delle azioni oggetto di recesso nell'ambito delle procedure sopra descritte, l'art. 2437-*quater* cod. civ. prevede il rimborso mediante acquisto da parte dell'emittente.

Con riferimento al rimborso delle azioni oggetto di recesso, nell'ambito delle disposizioni di cui alla citata Legge 24 marzo 2015, n. 33, all'art. 28 TUB è stato introdotto il comma 2-*ter* che recita testualmente "Nelle banche popolari



*il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi”.*

Banca d'Italia ha quindi emanato le relative norme di attuazione, precisando che lo statuto della banca attribuisce all'organo con funzione di supervisione strategica, su proposta dell'organo con funzione di gestione e sentito l'organo con funzioni di controllo, la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del socio uscente per recesso (anche in caso di trasformazione), morte o esclusione, secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale applicabile. Tale facoltà è attribuita, ai sensi dell'articolo 28, comma 2-ter, TUB anche in deroga alle disposizioni del codice civile in materia e ad altre norme di legge.

In tal senso e tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Banca d'Italia di apportare il più presto possibile le modifiche statutarie di mero adeguamento alle disposizioni introdotte dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33, con delibera del Consiglio di Sorveglianza del 4 settembre 2015 è stata recepita a livello statutario la sopra citata competenza del Consiglio di Sorveglianza.

\*\*\*\*\*

In materia di limite al rimborso delle azioni oggetto di recesso, resta ferma l'autorizzazione della Banca d'Italia per la riduzione dei fondi propri della banca, secondo quanto previsto dall'art. 77 Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e dal regolamento delegato n. 241/2014.

\*\*\*\*\*

Con specifico riferimento a un eventuale rinvio o limitazione del diritto al rimborso in ordine all'operazione di trasformazione in esame, si reputa che, anche in coerenza con quanto ritenuto opportuno dall'Autorità di Vigilanza, la

decisione di rinvio o limitazione del rimborso possa essere consapevolmente assunta dalla Banca solo successivamente alla deliberata trasformazione, una volta nota l'entità del capitale facente capo agli azionisti recedenti.

Peraltro, al fine di consentire agli azionisti un esercizio il più possibile consapevole del diritto di recesso, appare opportuno indicare sin d'ora il criterio di fondo cui la Banca intende attenersi nelle decisioni su eventuali comunicazioni di recesso, anche in questo caso in linea con quanto osservato al riguardo dall'Autorità di Vigilanza.

Tale criterio, come individuato dal Consiglio di Sorveglianza su proposta del Consiglio di Gestione e sentito il Comitato per il Controllo Interno, è rappresentato dal rispetto di una soglia dell'11,74% per quanto concerne il coefficiente di capitale primario di classe 1 (CET1r) "**fully loaded**" (ossia a regime), fatte in ogni caso salve ulteriori evidenze od esigenze che dovessero manifestarsi e tenuto comunque conto di specifiche indicazioni che dovessero pervenire dalle Autorità di Vigilanza prima dell'assunzione della formale deliberazione da parte del Consiglio di Sorveglianza circa l'effettuazione del rimborso; tale coefficiente, individuato dal rapporto fra il capitale primario di classe 1 e le attività di rischio, rappresenta infatti il principale indicatore di solidità patrimoniale monitorato dalla BCE.

La suddetta soglia, che rappresenta il limite al di sotto del quale il CET1r "**fully loaded**" non potrà scendere per effetto del riacquisto delle azioni oggetto di recesso che residuassero dopo l'espletamento dell'offerta in opzione agli azionisti e il collocamento in Borsa, è stata determinata sulla base dei seguenti criteri:

- a) **esame degli indicatori patrimoniali di UBI Banca**
- b) **esame di un *benchmark* europeo.**

- a) Per quanto concerne **l'esame degli indicatori patrimoniali di UBI Banca**, si è proceduto alla valutazione delle complessive prospettive di sviluppo delle attività del Gruppo UBI, delle capacità di assorbimento di eventuali shock (al riguardo, si richiama il prossimo esercizio di stress test EBA/BCE), della certezza e affidabilità della comunicazione finanziaria, con complessive considerazioni prognostiche sul fabbisogno di capitale atteso. A tale riguardo, si segnala che:

- (i) 9,5% è la soglia di CET1r richiesta al Gruppo UBI dalla BCE con nota del 25 febbraio 2015 (c.d. “SREP Decision”), per la quale è atteso un adeguamento che potrebbe prevedere un ulteriore innalzamento;
- (ii) 10% è la soglia di CET1r fissata dal Consiglio di Sorveglianza per il 2015 nell’ambito delle proprie competenze in materia di RAF (“Risk Appetite Framework”);
- (iii) UBI Banca, in sede di approvazione dei risultati al 30 giugno 2015, ha comunicato al mercato un CET1r “fully loaded” pari al 12,33%.

Con riferimento a quanto sopra esposto, è stata individuata una soglia pari a quella della “SREP Decision” maggiorata di 150 b.p., questi ultimi in funzione dell’assorbimento di eventuali shock come sopra richiamati.

- b) Per quanto concerne il confronto a livello europeo, si segnala che al 31 Dicembre 2014 il livello di patrimonializzazione medio delle banche sottoposte a Vigilanza Unica Europea (significant institutions) è stato pari a 12,48% in termini di CET1 ratio (transitional)<sup>1</sup>.

Si è quindi proceduto alla ponderazione delle risultanze dell’esame della situazione patrimoniale attuale e prospettica di UBI Banca come enunciata sub a) con le risultanze dell’esame del *benchmark* europeo di cui al punto sub b), in modo da individuare un livello di patrimonializzazione ritenuto adeguato, di tutela presente e prospettica per il Gruppo e atto a mantenere quest’ultimo a livello di eccellenza nel sistema<sup>2</sup>.

Come evidenziato, la soglia così definita deve intendersi come il limite al di sotto del quale i competenti organi della Banca si riservano di esercitare la facoltà di limitare il rimborso delle azioni oggetto di recesso così come previsto dalla vigente normativa. Resta ferma l’autorizzazione della Banca d’Italia per la

---

<sup>1</sup> Fonte ECB, Supervisory Statistics, <https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/supervisory-statistics/html/index.en.html>

<sup>2</sup> La soglia dell’11,74% (come sopra enunciata) è la risultante, alla data di pubblicazione, della media aritmetica tra il 12,48% della media europea universo BCE al 31/12/2014 e dell’ ultima raccomandazione SREP disponibile incrementata di 150 bp, quest’ultima stimata come valutazione prudenziale del margine necessario per l’assorbimento sia della crescita impieghi sia di potenziali shock di mercato.

riduzione dei fondi propri della banca, secondo quanto previsto dall'art. 77 CRR e dal regolamento delegato n. 241/2014.

Pertanto, qualora, dopo aver espletato l'offerta in opzione e, se necessario, il collocamento in borsa, il valore di liquidazione complessivo delle azioni residue oggetto di recesso (determinato ai sensi dell'art. 2437-ter c.c.) risultasse superiore all'importo rimborsabile - calcolato tenendo conto della soglia patrimoniale individuata dal Consiglio di Sorveglianza -, è intenzione della Banca limitare il rimborso di tali azioni, avvalendosi della facoltà sancita dall'art. 46.1 dello statuto, introdotta in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 28, comma 2-ter, TUB.

Più precisamente, in tale ipotesi, nel pieno e scrupoloso rispetto della parità di trattamento fra gli azionisti receduti, la Banca potrebbe provvedere a (i) rimborsare proporzionalmente le azioni oggetto di recesso sino alla concorrenza dell'importo disponibile riconoscendo il valore di liquidazione determinato ai sensi dell'art. 2437-ter c.c. e (ii) sciogliere dal vincolo di indisponibilità le azioni in eccesso rispetto a tale importo, che, per l'effetto, saranno di nuovo liberamente cedibili dal titolare.

Sulla base dei criteri come sopra definiti, una volta espletato l'*iter* dell'offerta in opzione e del collocamento in borsa e verificata la sussistenza di azioni residue oggetto di recesso, il Consiglio di Sorveglianza, facendo riferimento all'ultimo CET1r "**fully loaded**" disponibile pubblicato nonché dell'ultima "SREP Decision" disponibile, rileverà l'importo destinabile al rimborso; tale importo verrà diviso per il prezzo unitario di liquidazione dell'azione, determinando così (i) il numero delle azioni che saranno rimborsate - che, per l'effetto, verranno proporzionalmente liquidate agli azionisti recedenti subordinatamente all'ottenimento della prescritta autorizzazione della Banca d'Italia - e, conseguentemente, (ii) il numero delle azioni che saranno nuovamente rese disponibili al socio recedente.

La Banca ritiene, infatti, che la soluzione alternativa di un rinvio nel tempo della chiusura della procedura di liquidazione - ipotesi, peraltro, contemplata dalle disposizioni attuative emanate da Banca d'Italia - comporterebbe per

l'azionista receduto un grave pregiudizio dovuto (i) al permanere, per un lasso temporale non definibile in via anticipata, del vincolo di inalienabilità sulle azioni oggetto di recesso sancito dal codice civile e così (ii) alla impossibilità di beneficiare dell'eventuale positivo andamento di borsa del titolo a seguito della trasformazione.

Nel contempo, dal punto di vista della Banca, la possibilità di esaurire immediatamente il processo di liquidazione delle azioni oggetto di recesso utilizzando le somme disponibili in quel momento avrebbe notevoli benefici in termini di stabilità e solidità del patrimonio di vigilanza, di flessibilità nelle politiche di allocazione del capitale e nelle scelte operative, di possibilità di un ulteriore rafforzamento prospettico del patrimonio di vigilanza secondo le linee guida emergenti a livello europeo, nonché di certezza nella comunicazione finanziaria.

Il Consiglio di Gestione  
Il Consiglio di Sorveglianza

Bergamo, settembre 2015

## **STATUTO SOCIALE**

### **TITOLO I**

#### **COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE DELLA SOCIETA'**

##### **ARTICOLO 1**

E' corrente la società **Unione di Banche Italiane Società per azioni**, in forma abbreviata anche solo **UBI Banca** (la "**Società**") riveniente dalla trasformazione di Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni a seguito di delibera dell'Assemblea straordinaria in data [.....] assunta ai sensi della Legge 24 marzo 2015 n. 33, che tale denominazione ha assunto per effetto della fusione, ispirata al principio di pari dignità tra le società partecipanti, di "Banche Popolari Unite Società cooperativa per azioni" e "Banca Lombarda e Piemontese Società per Azioni", nel rispetto dei comuni valori che hanno caratterizzato le Banche stesse.

##### **ARTICOLO 2**

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga.

##### **ARTICOLO 3**

La Società ha sede legale in Bergamo e sedi operative in Brescia e Bergamo.

### **TITOLO II**

#### **OGGETTO SOCIALE**

##### **ARTICOLO 4**

**4.1.-** La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, sia direttamente sia tramite società controllate.

**4.2.-** A tale fine, essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, compiere, sia direttamente sia tramite società controllate, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari, nonché le altre attività consentite agli enti creditizi, compresi l'emissione di obbligazioni e l'erogazione di finanziamenti regolati da leggi speciali.

**4.3.-** La Società può inoltre compiere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

**4.4.-** La Società accorda particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse del territorio dove è presente tramite la rete distributiva propria e del Gruppo.

**4.5.-** Per conseguire le proprie finalità, la Società può aderire ad associazioni e consorzi del sistema bancario, sia in Italia sia all'estero.

**4.6.-** La Società, nella propria qualità di capogruppo del Gruppo Unione di Banche Italiane, in forma abbreviata anche Gruppo UBI Banca (il "Gruppo"), ai sensi dell'art. 61, quarto comma, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle società componenti il Gruppo, anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

**TITOLO III**  
**CAPITALE SOCIALE, SOCI E AZIONI**  
**ARTICOLO 5**

**5.1.-** Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 2.254.371.430,00 diviso in n. 901.748.572 azioni nominative prive del valore nominale.

**5.2.-** L'emissione di nuove azioni può essere deliberata dall'Assemblea straordinaria dei Soci, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441 cod.civ., con le maggioranze ed i quorum previsti dal presente Statuto per la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, con facoltà di delega al Consiglio di Gestione, ma previa autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza per l'esercizio, nel rispetto della normativa pro tempore vigente, delle facoltà previste dagli artt. 2420-ter e 2443 cod.civ..

**5.3.-** Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e beni in natura.

**ARTICOLO 6**

Il recesso dalla Società è ammesso nei soli casi consentiti dalla legge, con le modalità e con gli effetti previsti dalla normativa vigente.

**ARTICOLO 7**

**7.1.-** L'azione è indivisibile.

**7.2.-** Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla vigente normativa. Se il rappresentante comune non è stato nominato o se di tale nomina non è stata data comunicazione alla Società, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno qualsiasi dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

**7.3.-** Le azioni sono trasferibili nei modi di legge.

**ARTICOLO 8**

Le azioni possono essere oggetto di esecuzione forzata ad iniziativa della Società in ogni caso di inadempimento delle obbligazioni del Socio verso la Società medesima secondo quanto previsto dalla legge.

**ARTICOLO 9**

**9.1.-** La partecipazione al patrimonio e agli utili è proporzionata alle azioni possedute.

**9.2.-** I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono esigibili restano devoluti alla Società ad incremento della riserva legale.

**ARTICOLO 10**

Sino al 26 marzo 2017 nessun soggetto avente diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al 5 per cento del capitale sociale avente diritto al voto. A tal fine, si considerano i voti espressi in relazione ad azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona e quelli espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito, a qualsiasi titolo, a soggetto diverso dal titolare delle azioni; le partecipazioni detenute da organismi di investimento collettivo del risparmio, italiani o esteri, non sono mai computate ai fini del limite. Il controllo ricorre nei casi previsti dall'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

**TITOLO IV**  
**ORGANI SOCIALI**  
**ARTICOLO 11**

L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

- a) alla Assemblea dei Soci;
- b) al Consiglio di Gestione;
- c) al Consiglio di Sorveglianza;
- d) al Consigliere Delegato;
- e) alla Direzione Generale;

f) al Collegio dei Proviviri.

## **TITOLO V ASSEMBLEA DEI SOCI**

### **ARTICOLO 12**

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.

### **ARTICOLO 13**

**13.1.-** L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

**13.2.-** L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i membri del Consiglio di Sorveglianza e determina la remunerazione dei consiglieri di sorveglianza, nonché un ulteriore importo complessivo per la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, poteri o funzioni, importo che verrà ripartito secondo quanto previsto all'Articolo 36; elegge il Presidente ed il Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza con le modalità di cui all'Articolo 37. La revoca dei membri del Consiglio di Sorveglianza deve essere debitamente motivata;
- b) approva:
  - le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei Consiglieri di Sorveglianza e dei Consiglieri di Gestione;
  - i piani di remunerazione e/o di incentivazione basati su strumenti finanziari;
  - i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
  - su proposta del Consiglio di Sorveglianza, un rapporto più elevato di quello di 1:1 fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante, comunque non superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore vigente;
- c) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'art. 2393 e dell'art. 2409-decies cod.civ., in merito alla responsabilità dei membri del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza;
- d) delibera sulla distribuzione degli utili, previa presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato approvati ai sensi dell'art. 2409-terdecies cod.civ.;
- e) nomina e revoca la società incaricata della revisione legale dei conti;
- f) approva il bilancio d'esercizio nel caso di mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza ovvero qualora ciò sia richiesto da almeno due terzi dei membri del Consiglio di Sorveglianza;
- g) approva e modifica il Regolamento Assembleare;
- h) nomina il Collegio dei Proviviri;
- i) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

**13.3.-** L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello Statuto sociale, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

**13.4.-** L'Assemblea si riunisce in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, ed è convocata dal Consiglio di Gestione, ovvero, ai sensi dell'art. 151-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dal Consiglio di Sorveglianza ovvero ancora da almeno due dei suoi componenti, fatti comunque salvi gli ulteriori poteri di convocazione previsti dalla legge.

**13.5.-** In ogni caso, l'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli argomenti devoluti alla sua competenza per legge o per Statuto.

**13.6.-** La convocazione di Assemblee ordinarie e straordinarie su richiesta di Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale ha luogo senza ritardo a seguito della presentazione della domanda motivata portante gli argomenti da trattare.

**13.7.-** Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, quale risulta dall'avviso di convocazione della stessa, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti nonché presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La



legittimazione all'esercizio del diritto è comprovata dal deposito di copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario ai sensi della normativa legale e regolamentare vigente.

#### **ARTICOLO 14**

L'Assemblea si riunisce alternativamente, nella città, o provincia, di Bergamo e nella città, o provincia, di Brescia.

#### **ARTICOLO 15**

**15.1.-** Le Assemblee sono convocate mediante avviso - contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e di quant'altro prescritto dalle applicabili disposizioni di legge - pubblicato nei termini prescritti dalla normativa vigente sul sito internet della Società, nonché con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari. L'avviso deve inoltre essere affisso nelle dipendenze della Società.

**15.2. -** L'avviso di convocazione può prevedere per l'Assemblea una seconda convocazione e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, anche una terza convocazione. Il Consiglio di Gestione può stabilire che l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si tenga in un'unica riunione, escludendo convocazioni successive alla prima, con applicazione delle maggioranze richieste dalla normativa applicabile. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.

**15.3. -** L'Assemblea è validamente tenuta anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che garantiscano l'identificazione dei Soci legittimati ad intervenire, la possibilità per essi di assistere ai lavori assembleari ed esprimere il voto nelle deliberazioni e, se espressamente previsto dall'avviso di convocazione, la possibilità di intervenire nella discussione degli argomenti trattati. In ogni caso il Presidente e il Segretario debbono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, ove si considera svolta l'adunanza. Il Consiglio di Gestione, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, individua di volta in volta per ogni convocazione le sedi collegate mediante l'utilizzo di sistemi a distanza, in particolare tenuto conto della composizione della compagine societaria. Il Regolamento Assembleare stabilisce criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza.

#### **ARTICOLO 16**

Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

#### **ARTICOLO 17**

**17.1.-** Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto, fatto salvo quanto previsto all'art. 10.

**17.2.-** Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La delega può essere notificata elettronicamente mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione ovvero con altra modalità scelta tra quelle previste dalla normativa anche regolamentare vigente.

**17.3.-** E' facoltà del Consiglio di Gestione designare, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalle disposizioni normative applicabili, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.

**17.4.-** Salvo quanto previsto dall'art. 2372, secondo comma, cod.civ., la delega può essere conferita soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, e non può essere conferita con il nome del rappresentante in bianco.

**17.5.-** Non è ammesso il voto per corrispondenza.

**17.6.-** I componenti del Consiglio di Gestione, così come i componenti del Consiglio di Sorveglianza, non possono votare nelle deliberazioni concernenti la loro responsabilità.

#### **ARTICOLO 18**

**18.1.-** Per la validità della costituzione dell'Assemblea, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applica la disciplina legale e regolamentare, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 19, primo comma e dall'Articolo 37 per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza.

**18.2.-** Qualora nella giornata non fosse possibile esaurire l'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea ne disporrà la prosecuzione a non oltre il settimo giorno successivo, dandone comunicazione verbale agli intervenuti senza bisogno di ulteriore avviso. Nella seconda tornata l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la

validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui si effettua la continuazione.

#### **ARTICOLO 19**

**19.1.-** La proposta di cui all'Articolo 13, secondo comma, lett. b) quarto alinea, è approvata dall'assemblea ordinaria quando (i) l'assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in assemblea (ii) la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  del capitale sociale rappresentato in assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'assemblea è costituita. Qualora l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, fosse chiamata a deliberare in merito a una proposta riguardante un'operazione con parti correlate formulata dai competenti organi della Società in presenza dell'avviso contrario del comitato costituito ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e avesse approvato tale proposta nel rispetto dei quorum deliberativi previsti dal presente Statuto, il perfezionamento di tale operazione sarà impedito qualora sia presente in Assemblea un numero di soci non correlati rappresentante almeno il 5% del capitale sociale e la maggioranza di tali soci non correlati votanti abbia espresso il proprio voto contrario.

**19.2.-** Per le deliberazioni da assumere su richiesta dell'Autorità di Vigilanza Creditizia in relazione a modifiche di norme di legge l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, delibera a maggioranza assoluta di voti; in tali casi, per le deliberazioni di competenza del Consiglio di Sorveglianza, si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 40, quinto comma.

#### **ARTICOLO 20**

**20.1.-** L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente del Consiglio di Gestione ovvero ancora, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Vice Presidente del Consiglio di Gestione; assente o impedito che sia anche quest'ultimo, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

**20.2.-** Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza potrà comunque sempre delegare il Presidente del Consiglio di Gestione a presiedere l'Assemblea dei Soci, e della intervenuta delega il Presidente del Consiglio di Gestione darà conto in apertura dei lavori assembleari.

**20.3.-** Spetta al Presidente dell'Assemblea di accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, di constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, di dirigere e regolare la discussione, nonché di stabilire le modalità per lo svolgimento delle votazioni, accertandone i relativi risultati.

**20.4.-** L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina il Segretario e gli scrutatori.

**20.5.-** Nel caso di Assemblea straordinaria, o quando il Presidente lo reputi opportuno, le funzioni di Segretario sono assunte da un notaio designato dal Presidente dell'Assemblea.

### **TITOLO VI**

#### **CONSIGLIO DI GESTIONE**

#### **ARTICOLO 21**

**21.1.-** Il Consiglio di Gestione è composto da 7 (sette) membri, compresi fra essi un Presidente, un Vice Presidente ed un Consigliere Delegato; i componenti del Consiglio di Gestione vengono nominati da parte del Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine, secondo un criterio che assicuri, in ossequio a quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120, l'equilibrio tra i generi per il periodo previsto dalla medesima legge.

**21.2.-** Salvi i vincoli normativi, 2 (due) componenti del Consiglio di Gestione saranno individuati tra i dirigenti apicali della Società. Non si computa nel numero dei dirigenti sopra fissato il Consigliere indicato alla carica di Consigliere Delegato ai sensi dell'Articolo 33 dello Statuto, anche ove rivesta al momento della nomina o sia investito successivamente della carica di dirigente della Società.

**21.3.-** I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica per tre esercizi e scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi, in ogni caso, rimangono in carica sino al rinnovo del Consiglio di Gestione ai sensi dell'Articolo 38, lettera a) e sono rieleggibili. I componenti del Consiglio di Gestione che rivestono anche la carica di dirigente della Società decadono immediatamente dalla carica di consiglieri contestualmente alla cessazione, per qualsivoglia ragione, dalla funzione di

dirigente.

**21.4.-** Alle riunioni del Consiglio di Gestione assiste il Chief Risk Officer con parere solo consultivo, fatto salvo quanto previsto da norme di vigilanza.

**21.5.-** Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, o di qualunque altro requisito, previsti dalla disciplina legale e regolamentare, anche con riferimento ai limiti al cumulo degli incarichi previsti da regolamenti interni. Comunque almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

**21.6.-** In ogni caso i componenti del Consiglio di Gestione non devono avere ancora compiuto i 70 anni di età all'atto della nomina e devono aver maturato un'esperienza complessiva - attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero - di almeno un triennio quale presidente o almeno di un quinquennio di attività di:

- amministrazione e/o supervisione strategica

o

- direzione

in

- banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione;

- autorità pubbliche indipendenti;

- imprese finalizzate alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi;

- società con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero.

**21.7.-** Possono essere eletti anche candidati che non abbiano maturato tale esperienza professionale purché siano o siano stati iscritti da almeno un decennio nell'Albo professionale dei Dottori Commercialisti, Notai o Avvocati.

**21.8.-** I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione sino a che ricoprano tale carica.

## **ARTICOLO 22**

**22.1.-** Il Presidente del Consiglio di Gestione ed il Vice Presidente del Consiglio di Gestione – chiamato a svolgere le funzioni del Presidente nel caso di sua assenza o impedimento – sono nominati dal Consiglio di Sorveglianza secondo quanto disposto dall'Articolo 38.

**22.2.-** Le funzioni di segretario sono demandate dal Consiglio di Gestione ad un proprio componente ovvero anche a un dirigente o altro soggetto esterno alla Società o al Gruppo.

## **ARTICOLO 23**

**23.1.-** In caso di cessazione di uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio alla sostituzione, sempre su proposta del Comitato Nomine, nel rispetto delle proporzioni stabilite dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 ai fini di assicurare l'equilibrio tra i generi. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

**23.2.-** Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dal Consiglio di Sorveglianza, l'intero Consiglio di Gestione si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. Questi ultimi resteranno in carica per la residua durata che avrebbe avuto il Consiglio di Gestione cessato.

## **ARTICOLO 24**

**24.1.-** Le riunioni del Consiglio di Gestione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In loro assenza, esse sono presiedute dal componente più anziano di età.

**24.2.-** I verbali delle adunanze del Consiglio di Gestione, redatti dal Segretario, sono letti e sottoposti all'approvazione del Consiglio stesso nella seduta immediatamente successiva o, al più tardi, in quella seguente; sono firmati da colui che l'ha presieduta e dal Segretario.

## **ARTICOLO 25**

**25.1.-** Il Consiglio di Gestione si riunisce almeno una volta al mese, nonché ogniqualvolta il Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei componenti in carica.

**25.2.-** Le riunioni si svolgono, alternativamente, nella città di Bergamo e nella città di Brescia, e di massima una volta

all'anno nella città di Milano.

**25.3.-** Fermi i poteri di convocazione riservati dalla legge al Consiglio di Sorveglianza ed a ciascun membro del medesimo, la convocazione, con l'indicazione anche sommaria degli argomenti all'ordine del giorno, è fatta dal Presidente, con avviso da inviare con qualunque mezzo idoneo, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun membro, salvo i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto ad un giorno. Delle convocazioni deve essere dato avviso nello stesso modo ai membri del Consiglio di Sorveglianza.

**25.4.-** Per la validità delle adunanze del Consiglio di Gestione è necessaria, fermo il disposto dell'Articolo 27, la presenza di più della metà dei componenti in carica.

**25.5.-** E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Gestione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio-videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, il Consiglio di Gestione si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il Segretario.

#### **ARTICOLO 26**

Ai componenti del Consiglio di Gestione, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spettano compensi da determinarsi dal Consiglio di Sorveglianza, secondo quanto previsto dall'Articolo 38, primo comma, lettera a) del presente Statuto, ivi compresi i compensi - determinati dal medesimo Consiglio di Sorveglianza - per i componenti del Consiglio di Gestione investiti di cariche particolari previste dallo Statuto.

#### **ARTICOLO 27**

**27.1.-** Le deliberazioni del Consiglio di Gestione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

**27.2.-** E' tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica del Consiglio di Gestione per le delibere riguardanti:

- a) la proposta, da sottoporre all'autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza per la successiva approvazione dell'Assemblea straordinaria, di modifiche statutarie;
- b) la proposta, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, relativa:
  - alla cessione totale o parziale delle partecipazioni detenute nelle seguenti società: Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banca Popolare di Ancona S.p.A., Banca Carime S.p.A., Banco di Brescia S.p.A. e Banca Regionale Europea S.p.A., nonché la costituzione di vincoli di qualsiasi genere sulle azioni delle stesse;
  - alla determinazione del voto da esprimere nelle assemblee delle società di cui sopra convocate per l'approvazione di aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione (a pagamento o contro conferimento in natura), di emissione di obbligazioni convertibili o con warrant, con esclusione del diritto di opzione;
  - alla determinazione del voto da esprimere nelle assemblee delle società di cui sopra convocate per deliberare la fusione per incorporazione nella Società o in altre società, la loro trasformazione, la scissione, lo scioglimento anticipato, la modifica dell'oggetto sociale, il cambiamento della denominazione o il trasferimento della sede legale al di fuori del comune in cui hanno attualmente la sede, il trasferimento dell'azienda bancaria o di una parte sostanziale della stessa a favore di terzi non facenti parte del Gruppo;
- c) la designazione alla carica di membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società elencate sub b), previo parere non vincolante del Consiglio di Sorveglianza comunicato dal Presidente di tale organo;
- d) l'attribuzione, ove ritenuta opportuna, ad un proprio componente dell'incarico di cui al successivo Articolo 35.

#### **ARTICOLO 28**

**28.1.-** Al Consiglio di Gestione spetta la gestione dell'impresa in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza, anche tenendo conto delle proposte al riguardo formulate dal Consiglio di Gestione stesso. A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione.

**28.2.-** Oltre alle materie per legge non delegabili ed a quelle previste all'Articolo 27, ultimo comma, sono riservate

all'esclusiva competenza del Consiglio di Gestione:

- a) la formulazione, su proposta del Consigliere Delegato, degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza anche tenendo conto delle indicazioni al riguardo formulate dal Consiglio di Sorveglianza;
- b) l'attribuzione e la revoca di deleghe al Consigliere Delegato; l'individuazione del consigliere di gestione a cui attribuire le deleghe deve effettuarsi su proposta non vincolante del Consiglio di Sorveglianza, deliberata previa proposta del Comitato Nomine; qualora tale ultima proposta non sia stata formulata dal Comitato Nomine con i quorum prescritti dal relativo Regolamento, la proposta del Consiglio di Sorveglianza da sottoporre al Consiglio di Gestione sarà deliberata con voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Sorveglianza. La revoca delle deleghe è deliberata dal Consiglio di Gestione con il voto favorevole di tutti i membri del Consiglio di Gestione salvo l'interessato, sentito il Consiglio di Sorveglianza;
- c) la predisposizione, su proposta del Consigliere Delegato, di piani industriali e/o finanziari, nonché dei budget della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-terdecies cod. civ.;
- d) la definizione degli orientamenti e delle politiche di gestione dei rischi, compresa quella relativa al rischio di non conformità alle norme e dei controlli interni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;
- e) il conferimento, la modifica o la revoca di deleghe e di poteri nonché il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri;
- f) la nomina e la revoca del Direttore Generale e degli altri componenti della Direzione Generale, la definizione delle relative funzioni e competenze, nonché le designazioni in ordine ai vertici operativi e direttivi della Società e delle società del Gruppo;
- g) la designazione alla carica di membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società appartenenti al Gruppo, fermo quanto previsto al precedente Articolo 27, secondo comma, lettera c);
- h) le proposte relative all'assunzione e alla cessione di partecipazioni di controllo nonché l'assunzione e la cessione di partecipazioni non di controllo il cui corrispettivo sia superiore allo 0,01% del Patrimonio di Vigilanza utile ai fini della determinazione del Core Tier 1 consolidato, quale risultante dall'ultima segnalazione inviata alla Banca d'Italia ai sensi delle vigenti disposizioni;
- i) l'apertura e la chiusura di succursali ed uffici di rappresentanza;
- l) la determinazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, nonché, ferma la competenza esclusiva del Consiglio di Sorveglianza di cui all'Articolo 41 del presente Statuto, l'eventuale costituzione di Comitati o Commissioni con funzioni consultive, istruttorie, di controllo o di coordinamento, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 33, secondo comma;
- m) la approvazione e la modifica dei regolamenti della Società e del Gruppo, fatte salve le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza di cui all'Articolo 38 comma primo, lettera s) del presente statuto;
- n) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni di Banca d'Italia;
- o) previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 e la determinazione del relativo compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza, dal punto di vista amministrativo e contabile, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Gestione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo e in imprese comparabili alla Società;
- p) la nomina e la revoca, in accordo con il Consiglio di Sorveglianza, del Responsabile Antiriciclaggio;
- q) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato;
- r) l'esercizio della delega per gli aumenti di capitale sociale conferita ai sensi dell'art. 2443 cod.civ., nonché l'emissione di obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., previa autorizzazione da parte del Consiglio di Sorveglianza;

- s) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione di cui agli artt. 2446 e 2447 cod.civ.;
- t) la redazione di progetti di fusione o di scissione;
- u) le proposte sulle operazioni strategiche di cui all'Articolo 38, comma primo, lett. m), da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;
- v) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza.

#### **ARTICOLO 29**

**29.1.-** Il Consiglio di Gestione riferisce con apposita relazione scritta al Consiglio di Sorveglianza sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni e caratteristiche effettuate dalla Società o dalle sue controllate, nonché sui principali dati contabili della Società, delle principali società controllate e del Gruppo e comunque riferisce sulle operazioni nelle quali i membri del Consiglio di Gestione medesimo abbiano un interesse per conto proprio o di terzi; il Presidente del Consiglio di Sorveglianza può invitare il Presidente del Consiglio di Gestione e/o il Consigliere Delegato per la relativa illustrazione al Consiglio di Sorveglianza.

**29.2.-** La comunicazione viene effettuata con periodicità almeno trimestrale.

#### **ARTICOLO 30**

**30.1.-** Il Presidente del Consiglio di Gestione:

- a) ha la rappresentanza legale della Società e la firma sociale, come meglio precisato al successivo Articolo 31;
- b) convoca il Consiglio di Gestione, ne fissa l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte formulate dal Vice Presidente e dal Consigliere Delegato e ne coordina i lavori, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i componenti;
- c) mantiene i rapporti con le Autorità di Vigilanza, d'intesa con il Consigliere Delegato, nell'ambito dell'attività propria del Consiglio di Gestione;
- d) cura i rapporti con il Consiglio di Sorveglianza e con il suo Presidente;
- e) cura che il Consiglio di Sorveglianza sia informato con cadenza quanto meno trimestrale ai sensi del precedente Articolo 29;
- f) cura, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza e con il Consigliere Delegato, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società;
- g) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

**30.2.-** In caso di assoluta urgenza giustificata, e nell'impossibilità di tempestiva convocazione del Consiglio di Gestione, il Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento dei predetti, il Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Gestione, ed in particolare in materia di erogazione del credito, fatta eccezione per le materie di competenza esclusiva del Consiglio di Gestione. Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Gestione in occasione della sua prima riunione successiva.

#### **ARTICOLO 31**

**31.1.-** La rappresentanza attiva e passiva della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, avanti a qualsiasi Tribunale di ogni ordine e grado, nonché la firma sociale libera spettano disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Gestione, al Vice Presidente del Consiglio di Gestione e al Consigliere Delegato.

**31.2.-** Il Presidente del Consiglio di Gestione, il Vice Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato hanno, singolarmente, facoltà di promuovere azioni giudiziarie per tutti gli atti riguardanti la gestione e l'amministrazione sociale, di presentare ricorso avanti a tutte le Autorità giudiziarie e giurisdizionali, le Autorità e le Commissioni Amministrative e fiscali, di rilasciare procure alle liti generali e speciali con elezione di domicilio, anche per costituzione di parte civile.

**31.3.-** Il Presidente, il Vice Presidente e il Consigliere Delegato, singolarmente e nell'ambito dei loro poteri, potranno nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie.

#### **ARTICOLO 32**

**32.1.-** E' in facoltà del Consiglio di Gestione di accordare la firma sociale congiuntamente o singolarmente, con quelle limitazioni e precisazioni che riterrà opportune, al Direttore Generale, ai dirigenti, ai quadri direttivi e ad altro personale delle sedi e delle dipendenze e di nominare anche procuratori con determinate facoltà.

**32.2.-** E' parimenti in facoltà del Consiglio di Gestione di delegare ai soggetti indicati al comma precedente i propri poteri relativi alla cancellazione e riduzione di ipoteche, anche in ipotesi nelle quali esse non siano da porre rispettivamente in relazione alla estinzione ovvero ad una corrispondente diminuzione dei crediti vantati e garantiti.

## **TITOLO VII**

### **CONSIGLIERE DELEGATO**

#### **ARTICOLO 33**

**33.1.-** Il Consiglio di Gestione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, ed in particolare di quanto previsto nell'Articolo 28, delega proprie attribuzioni, che non siano riservate dalla legge o dal presente Statuto alla sua esclusiva competenza, ad uno dei suoi membri, che assume la qualifica di Consigliere Delegato, fermo quanto previsto per il caso di urgenza dall'Articolo 30, ultimo comma.

**33.2.-** Poteri deliberativi, in ordine all'erogazione del credito ed a quanto connesso all'assunzione di rischi dell'attività bancaria tipica, ad eccezione di quelli non delegabili, potranno essere delegati ad appositi comitati, composti da Consiglieri e dirigenti ed altresì, entro limiti predeterminati di importo, al Direttore Generale, a dirigenti, quadri direttivi, nonché ai preposti alle dipendenze.

**33.3.-** Per il compimento di singoli atti e negozi, il Consiglio di Gestione potrà delegare poteri anche a singoli suoi membri.

#### **ARTICOLO 34**

**34.1.-** Al Consigliere Delegato potranno, tra l'altro, essere attribuiti i seguenti poteri:

- a) sovrintendere alla gestione della Società e del Gruppo;
- b) curare il coordinamento strategico e il controllo gestionale della Società e del Gruppo;
- c) curare l'attuazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile determinato dal Consiglio di Gestione e approvato dal Consiglio di Sorveglianza;
- d) determinare le direttive operative per la Direzione Generale;
- e) sovrintendere all'integrazione del Gruppo;
- f) formulare al Consiglio di Gestione proposte in merito alla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo nonché alla predisposizione di piani industriali e/o finanziari e dei budget della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, curandone l'attuazione tramite la Direzione Generale;
- g) proporre la politica di bilancio e gli indirizzi in materia di ottimizzazione nell'utilizzo e valorizzazione delle risorse e sottoporre al Consiglio di Gestione il progetto di bilancio e le situazioni periodiche;
- h) proporre al Consiglio di Gestione le designazioni dei vertici operativi e direttivi della Società e delle società del Gruppo, d'intesa con il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Gestione e sentito il Direttore Generale;
- i) promuovere il presidio integrato dei rischi;
- l) indirizzare alla funzione di controllo interno, per il tramite del Comitato per il Controllo Interno, richieste straordinarie di intervento ispettivo e/o d'indagine.

**34.2.-** Il Consigliere Delegato riferisce trimestralmente al Consiglio di Gestione sull'andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Il Consigliere Delegato riferisce altresì mensilmente al Consiglio di Gestione sui risultati contabili della Società, delle principali società controllate e del Gruppo nel suo complesso.

#### **ARTICOLO 35**

Il Consiglio di Gestione può affidare ad uno dei propri componenti, ad esclusivo supporto del Consiglio di Gestione stesso, un ruolo organizzativo, propositivo ed informativo in materia di controlli interni, da esercitarsi in stretta cooperazione e intesa con il Consigliere Delegato e il Direttore Generale, nel rispetto delle competenze e delle determinazioni assunte in materia dal Consiglio di Sorveglianza.

## **TITOLO VIII**

### **CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA**

#### **ARTICOLO 36**

**36.1.-** Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 15 (quindici) membri, fra i quali un Presidente, un Vice Presidente Vicario, nominati dall'Assemblea secondo quanto stabilito dall'Articolo 37. Il Consiglio di Sorveglianza può nominare,

tra i propri componenti, uno o due Vice Presidenti. I membri del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-bis cod.civ..

**36.2.-** La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Sorveglianza, che nel frattempo mantiene pienezza di poteri, è stato ricostituito.

**36.3.-** Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Sorveglianza, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto previsto dall'Articolo 37.

**36.4.-** I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità nonché dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente. Tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza non devono aver ancora compiuto i 75 anni di età all'atto della nomina e devono aver maturato un'esperienza complessiva - attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero - di almeno un triennio quale presidente o almeno di un quinquennio di attività di:

- amministrazione e/o supervisione strategica
- direzione

o

- controllo

in

- banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione;
- autorità pubbliche indipendenti;
- imprese finalizzate alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi;
- società con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero.

**36.5.-** Possono essere eletti anche candidati che non abbiano maturato tale esperienza professionale purché:

- siano o siano stati professori universitari di ruolo da o per almeno un quinquennio in materie giuridiche o economiche o scienze matematiche /statistiche /ingegneria gestionale;
- siano o siano stati iscritti da almeno un decennio nell'Albo professionale dei Dottori Commercialisti, Notai o Avvocati.

**36.6.-** Non può essere nominato alla carica di Presidente o di Vice Presidente Vicario colui che ha ricoperto la relativa specifica carica continuativamente per i tre precedenti mandati.

**36.7.-** Almeno 3 (tre) componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

**36.8.-** Inoltre, la composizione del Consiglio di Sorveglianza deve assicurare, in ossequio a quanto disposto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120, l'equilibrio tra i generi per il periodo previsto dalla medesima legge e almeno la maggioranza dei membri del Consiglio di Sorveglianza non deve aver ricoperto la carica di consigliere di sorveglianza e/o di consigliere di gestione della Società continuativamente per i tre precedenti mandati.

**36.9.-** Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni inderogabili di legge, regolamentari o delle Autorità di Vigilanza, non possono rivestire la carica di Consigliere di Sorveglianza coloro che già ricoprono incarichi di sindaco effettivo o membro di altri organi di controllo in più di cinque società quotate e/o loro controllanti o controllate.

**36.10.-** Ove la causa di incompatibilità di cui al precedente comma non venga rimossa entro 60 (sessanta) giorni dall'elezione o, se sopravvenuta, dalla comunicazione all'interessato del suo verificarsi, il Consigliere si considererà automaticamente decaduto.

**36.11.-** Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spetta un compenso determinato per l'intero periodo di carica ai sensi del presente statuto.

**36.12.-** Il Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato per la Remunerazione, ripartisce il compenso stabilito dall'Assemblea ai sensi dell' Articollo 13 fissando i compensi per il Presidente, il Vice Presidente Vicario, i Vice Presidenti se nominati, nonché per i componenti del Consiglio di Sorveglianza a cui siano attribuite particolari cariche, poteri o funzioni dal presente Statuto o dal Consiglio di Sorveglianza stesso, considerata, tra l'altro, la partecipazione ai Comitati istituiti dal Consiglio di Sorveglianza stesso e l'eventuale attribuzione delle funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

## **ARTICOLO 37**

**37.1.-** All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza l'Assemblea procede sulla base di liste presentate dai



Soci, con le seguenti modalità.

**37.2.-** Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente l'Assemblea in prima convocazione e dovranno contenere il nominativo di almeno due candidati, nonché, ove composte da almeno tre candidati, rispettare le proporzioni fra generi stabilite dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 al fine di assicurare l'equilibrio tra gli stessi in seno al Consiglio di Sorveglianza nonché l'ulteriore proporzione di cui all'Articolo 36, ottavo comma. La presentazione delle liste potrà avvenire anche attraverso i mezzi di comunicazione a distanza definiti dal Consiglio di Gestione secondo modalità, rese note nell'avviso di convocazione, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito.

**37.3.-** Le liste dovranno inoltre essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione del numero di azioni e quindi della percentuale complessivamente detenuta dai soci presentatori e, nei termini stabiliti dalla normativa vigente, di una comunicazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, nonché da ogni altra informazione richiesta dalla disciplina anche regolamentare vigente. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, la relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea con le modalità previste dalla normativa vigente.

**37.4.-** Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, e la loro accettazione della candidatura.

**37.5.-** Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al comma 2 del presente Articolo sia stata depositata una sola lista, o comunque nei casi previsti dalla disciplina vigente, la Società ne dà prontamente notizia mediante un comunicato inviato ad almeno due agenzie di stampa; in tal caso, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo alla citata data di scadenza. In tal caso le soglie previste dal successivo comma sono ridotte a metà.

**37.6.-** Ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza uno o più Soci che rappresentino almeno l'1% del capitale sociale, ovvero la diversa percentuale stabilita dalla disciplina vigente, possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, contenente da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 15 (quindici) nominativi.

**37.7.-** Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.

**37.8.-** Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

**37.9.-** Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.

**37.10.-** Ciascun Socio può votare una sola lista.

**37.11.-** All'elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue:

- a) nel caso di presentazione di più liste, sono prese in considerazione le prime due che hanno ottenuto il maggior numero dei voti espressi dai soci e che non siano collegate ai sensi della disciplina vigente;
- b.1) qualora la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti abbia conseguito meno del 15% dei voti espressi in Assemblea, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti 14 membri del Consiglio di Sorveglianza e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti sarà tratto un membro del Consiglio di Sorveglianza;
- b.2) qualora la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti abbia conseguito una percentuale di voti espressi in Assemblea almeno del 15% ed inferiore al 30%, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti 13 membri del Consiglio di Sorveglianza e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti saranno tratti 2 membri del Consiglio di Sorveglianza;
- b.3) qualora la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti abbia conseguito almeno il 30% dei voti espressi in Assemblea, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti 12 membri del Consiglio di Sorveglianza e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti saranno tratti 3 membri del Consiglio di Sorveglianza.

**37.12.-** Qualora, a seguito dell'individuazione dei candidati da trarre dalle due liste maggiormente votate in base all'ordine progressivo con cui gli stessi sono stati indicati nella rispettiva lista di appartenenza, non risultassero rispettate le proporzioni tra generi sancite dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 ovvero l'ulteriore proporzione prevista

dall'Articolo 36, ottavo comma, non si considereranno eletti Consiglieri di Sorveglianza gli ultimi nominativi tratti dalle suddette liste la cui nomina comporterebbe la violazione della sopra citata normativa. In questo caso saranno nominati Consiglieri i soggetti indicati nella medesima lista di appartenenza nel numero che consenta il rispetto dei requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto, sempre procedendo secondo l'ordine progressivo con cui gli stessi sono stati indicati nella rispettiva lista di appartenenza. In particolare, in tale circostanza, i candidati da nominare appartenenti al genere risultato meno rappresentato in base all'esito delle votazioni ovvero che consentano il rispetto dell'ulteriore proporzione prevista dall'Articolo 36, ottavo comma, dovranno essere tratti da ciascuna lista in proporzione al numero complessivo dei candidati eletti in ciascuna lista secondo l'esito delle votazioni. In tale caso, qualora la lista di minoranza non abbia rispettato le proporzioni fra generi stabilite dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120, ovvero non consenta il rispetto dell'ulteriore proporzione prevista dall'Articolo 36, ottavo comma i candidati da nominare saranno tratti unicamente dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

**37.13.-** Nel caso in cui venga proposta validamente un'unica lista e quest'ultima abbia ottenuto la maggioranza richiesta per l'assemblea ordinaria, tutti i 15 Consiglieri di Sorveglianza verranno tratti da tale lista.

**37.14.-** Per la nomina di quei consiglieri che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, sempre nel rispetto dei requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto; a parità di voti risulta nominato il candidato più anziano di età.

**37.15.-** Qualora due o più liste ottengano un eguale numero di voti, tali liste verranno nuovamente poste in votazione, sino a quando il numero di voti ottenuti cessi di essere uguale.

**37.16.-** Le cariche di Presidente e di Vice Presidente Vicario del Consiglio spettano rispettivamente al membro indicato al primo ed al secondo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, ovvero nell'unica lista presentata ovvero ai membri nominati come tali dall'Assemblea, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista.

**37.17.-** Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, per il caso di sostituzione di Consiglieri eletti nella lista di maggioranza, subentra il primo candidato non eletto di detta lista che garantisca il rispetto dei requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto; in mancanza, la nomina avviene da parte dell'Assemblea con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista.

**37.18.-** In caso di cessazione del Presidente del Consiglio di Sorveglianza e/o del Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza, l'Assemblea ordinaria provvede, senza indugio, all'integrazione del Consiglio e alla nomina del Presidente e/o del Vice Presidente Vicario dello stesso, non operando in tal caso il meccanismo di sostituzione di cui sopra.

**37.19.-** Qualora, invece, occorra sostituire Consiglieri appartenenti alla lista di minoranza, si procede come segue:

- nel caso in cui sia stato nominato un solo Consigliere tratto dalla lista di minoranza, subentra il primo candidato non eletto già indicato nella lista di cui faceva parte il consigliere da sostituire, o, in difetto, il candidato delle eventuali altre liste di minoranza, in base al numero decrescente di voti dalle stesse conseguito. Qualora ciò non sia possibile, ovvero, qualora con l'applicazione del sopra citato criterio non fossero rispettati i requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto, l'Assemblea provvederà alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze;
- nel caso in cui siano stati nominati ulteriori Consiglieri tratti dalla lista di minoranza, i relativi sostituti verranno tratti dalla lista di cui facevano parte i Consiglieri da sostituire o, in difetto, dalla eventuale altra lista di minoranza individuata in base al numero decrescente di voti conseguito e che abbia ottenuto in sede assembleare le maggioranze previste al comma 11 del presente articolo; in mancanza, i Consiglieri da sostituire saranno tratti dalla lista di maggioranza o in difetto ancora, ovvero, qualora con l'applicazione del sopra citato criterio non fossero rispettati i requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto si procederà con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza relativa.

**37.20.-** I candidati subentranti, individuati ai sensi del presente articolo, dovranno confermare la propria accettazione alla carica unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.

**37.21.-** Il componente del Consiglio di Sorveglianza chiamato a sostituire quello mancante dura in carica sino

all'originaria scadenza del Consigliere sostituito.

**37.22.** – Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati, l'intero Consiglio di Sorveglianza si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Sorveglianza è convocata senza indugio.

### **ARTICOLO 38**

**38.1.-** Il Consiglio di Sorveglianza, nell'ambito delle materie di propria competenza, svolge funzioni di indirizzo, di supervisione strategica e di controllo nei termini disciplinati dal presente articolo; ferme le competenze attribuite da disposizioni di legge e regolamentari a comitati costituiti al suo interno il Consiglio di Sorveglianza:

- a) nomina, su proposta del Comitato Nomine, e revoca, in tutto o in parte, i componenti del Consiglio di Gestione ed il suo Presidente e Vice Presidente, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 21, secondo comma, determinandone i compensi sentito il Comitato per la Remunerazione e nel rispetto di quanto previsto all'Articolo 13, comma secondo, lett. b); determina, sentito il Comitato per la Remunerazione e nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 13, comma secondo, lett. b), i compensi dei Consiglieri di gestione investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe o che siano assegnati a comitati; fermo quanto previsto dall'Articolo 23, secondo comma, dello Statuto, e fermo comunque il caso di sostituzione di membri del Consiglio di Gestione anzitempo cessati, il Consiglio di Sorveglianza provvede al rinnovo del Consiglio di Gestione nella prima adunanza successiva alla sua nomina da parte dell'Assemblea;
- b) delibera, tenuto conto delle relative proposte del Consiglio di Gestione, sulla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo, potendo anche formulare indicazioni al Consiglio di Gestione;
- c) approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato predisposti dal Consiglio di Gestione;
- d) autorizza il Consiglio di Gestione a esercitare la delega per gli aumenti di capitale sociale o l'emissione di obbligazioni convertibili eventualmente conferita dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. e/o dell'art. 2420-ter cod. civ.;
- e) con riferimento alla propria funzione di controllo, esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art. 149, commi primo e terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- f) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;
- g) presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, settimo comma, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;
- h) riferisce per iscritto all'Assemblea dei Soci convocata ai sensi dell'art.2364-bis cod.civ. sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrino nella sfera delle proprie competenze;
- i) informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria;
- l) esprime il parere obbligatorio in ordine al soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- m) su proposta del Consiglio di Gestione, al quale può formulare indirizzi preventivi, delibera in ordine ai piani industriali e/o finanziari ed ai budget della Società e del Gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione, nonché in ordine alle operazioni strategiche di seguito indicate, ferma in ogni caso la responsabilità del Consiglio di Gestione per gli atti compiuti e fermo restando che la predetta delibera del Consiglio di Sorveglianza non sarà necessaria per le operazioni previste ai punti (iii), (iv), (v), (vi) e (vii) ove si tratti di operazioni per le quali sono stati già definiti gli elementi principali nell'ambito dei piani industriali già approvati dal Consiglio di Sorveglianza medesimo:
  - (i) operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e cum warrant in titoli della Società, fusioni e scissioni;
  - (ii) modifiche statutarie, potendo all'uopo formulare specifiche indicazioni al Consiglio di Gestione;
  - (iii) operazioni previste dall'Articolo 27, secondo comma, lett. b);
  - (iv) acquisti da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni di controllo in società nonché operazioni comportanti la riduzione della partecipazione detenuta direttamente o indirettamente in società controllate;

- (v) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di aziende, rapporti in blocco, rami d'azienda, conferimenti, scorpori, nonché investimenti o disinvestimenti che comportino impegni il cui valore, per ogni operazione, sia superiore al 4% del Patrimonio di Vigilanza utile ai fini della determinazione del Core Tier 1 consolidato o incida per più di 50 b.p. sul Core Tier 1 Ratio quali risultanti dall'ultima segnalazione inviata alla Banca d'Italia ai sensi delle vigenti disposizioni;
  - (vi) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni non di controllo il cui valore, per ogni operazione, sia superiore all'1% del Patrimonio di Vigilanza utile ai fini della determinazione del Core Tier 1 consolidato, quale risultante dall'ultima segnalazione inviata alla Banca d'Italia ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero aventi rilevanza da un punto di vista istituzionale o di Sistema;
  - (vii) stipulazioni di accordi commerciali, di collaborazione e parasociali di rilevanza strategica tenuto conto delle attività e/o dei volumi coinvolti e/o del profilo dei partners ed in relazione alle linee programmatiche ed agli obiettivi previsti dal Piano Industriale approvato;
- n) esprime con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, il proprio parere non vincolante sulle candidature proposte dal Consiglio di Gestione alla carica di Consigliere di Amministrazione e Sindaco delle società controllate elencate all'Articolo 27, comma secondo, lett. b), del presente Statuto;
  - o) determina, tenuto anche conto delle proposte del Consiglio di Gestione, gli orientamenti strategici e le politiche di gestione e controllo dei rischi, verificandone nel continuo l'adeguatezza e l'attuazione da parte del Consiglio di Gestione medesimo;
  - p) su proposta del Consiglio di Gestione, delibera in ordine alle politiche di gestione del rischio di conformità e alla costituzione della funzione di conformità alle norme;
  - q) formula le proprie valutazioni in ordine alla definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli interni; valuta, per gli aspetti di competenza, il grado di efficienza ed adeguatezza del sistema dei controlli interni con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'internal audit ed al sistema informativo contabile; verifica altresì il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Società sulle società del Gruppo; nomina e revoca, su proposta del Comitato Rischi e sentito il Comitato per il Controllo Interno, i Responsabili delle funzioni di conformità alle norme (compliance), di controllo dei rischi (risk management) e di revisione interna (internal audit);
  - r) approva e verifica periodicamente l'assetto di governo societario, organizzativo, amministrativo e i sistemi contabili e di rendicontazione della Società, determinati dal Consiglio di Gestione;
  - s) approva i regolamenti aziendali attinenti il proprio funzionamento nonché, di concerto con il Consiglio di Gestione, i regolamenti relativi ai flussi informativi tra gli organi aziendali nonché relativi al sistema dei controlli interni;
  - t) approva le politiche di remunerazione relative ai dipendenti o ai collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
  - u) delibera, su proposta del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, elaborata nel rispetto dell' Articolo 39 comma secondo, lett. h), in ordine agli indirizzi ed ai progetti relativi alle iniziative culturali e benefiche nonché all'immagine della Società e del Gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico, verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti; supervisiona il processo di informazione al pubblico e il processo di comunicazione della Società; assicura, per il tramite del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verifica nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte.
  - v) delibera sulle fusioni e scissioni di cui agli artt.2505 e 2505-bis cod.civ.;
  - z) esercita ogni altro potere previsto dalla normativa pro tempore vigente o dallo Statuto.

**38.2.-** Al Consiglio di Sorveglianza sono inoltre attribuite in via esclusiva, nel rispetto dell'art. 2436 cod.civ., le deliberazioni concernenti:

- a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di Socio;
- c) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, previa consultazione con il Consiglio di Gestione.

**38.3.-** Il Consiglio di Sorveglianza e i suoi componenti esercitano i poteri di cui all'art. 151-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le condizioni ivi previsti. Allo scopo di un più efficace e funzionale esercizio dei poteri

di acquisizione di informazioni ai sensi dell'art. 151-bis, primo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, di regola, le relative richieste sono indirizzate al Presidente del Consiglio di Gestione e al Consigliere Delegato per il tramite del Presidente del Consiglio di Sorveglianza. Le informazioni sono trasmesse a tutti i Consiglieri di Sorveglianza.

### **ARTICOLO 39**

**39.1.-** Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza convoca di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto, presiede e coordina le riunioni del Consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno, tenuto conto anche delle proposte formulate dal Vice Presidente Vicario e dagli altri Vice Presidenti se nominati, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza.

**39.2.-** Inoltre il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, in modo funzionale all'esercizio delle competenze del Consiglio stesso:

- a) intrattiene, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, i necessari ed opportuni rapporti con il Consiglio di Gestione ed, in particolare, con il suo Presidente, il Vice Presidente e il Consigliere Delegato, secondo quanto previsto da apposito regolamento; riceve le proposte del Consiglio di Gestione inerenti le materie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza; richiede e riceve informazioni su specifici aspetti della gestione della Società e del Gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa;
- b) formula al Consiglio di Sorveglianza le proposte relative all'attività di controllo della gestione della Società, con particolare riguardo alla coerenza della stessa con le strategie e gli indirizzi generali approvati dal Consiglio di Sorveglianza;
- c) esercita la funzione di supervisione e di attivazione delle procedure e dei sistemi di controllo sull'attività della Società e del Gruppo, e ciò anche chiedendo e ricevendo informazioni dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dai soggetti preposti alle varie funzioni interessate;
- d) attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema amministrativo contabile adottati dalla Società e dal Gruppo;
- e) convoca e presiede il Comitato Nomine;
- f) mantiene i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito dell'attività propria del Consiglio di Sorveglianza;
- g) sovrintende, per le materie di competenza del Consiglio di Sorveglianza, alla gestione della comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;
- h) formula proposte, previa consultazione con il Vice Presidente Vicario, in ordine agli indirizzi e progetti relativi alle iniziative culturali e benefiche della Società e del Gruppo, da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, con speciale riferimento alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico. Le proposte ed i progetti saranno elaborati consultando il Presidente del Consiglio di Gestione e tenendo anche conto delle sue indicazioni. Il Consiglio di Sorveglianza destinerà un importo non superiore al 5% della somma annualmente destinata dall'Assemblea ai sensi dell'Articolo 44, comma terzo, ad uno specifico fondo che sarà utilizzato dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza per erogazioni relative ad iniziative benefiche minori non rientranti nei progetti come sopra approvati. Il Consiglio di Sorveglianza destinerà altresì un importo non superiore al 5% della somma annualmente destinata dall'Assemblea ai sensi dell'Articolo 44, comma terzo, ad uno specifico fondo a disposizione del Presidente del Consiglio di Gestione, il quale lo utilizzerà per erogazioni relative ad iniziative benefiche minori non rientranti nei progetti come sopra approvati.
- i) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

**39.3.-** In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, il Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente se nominato o, in caso di nomina di due Vice Presidenti, dal Vice Presidente più anziano d'età o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dall'altro Vice Presidente; in caso di loro assenza o impedimento, le funzioni sono esercitate dal componente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più giovane d'età.

### **ARTICOLO 40**

**40.1.-** Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi almeno ogni 60 (sessanta) giorni; le riunioni si svolgono, alternativamente, nella città di Bergamo e nella città di Brescia, e di massima una volta all'anno nella città di Milano.

**40.2.-** Esso è convocato mediante lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento dell'avviso.

**40.3.-** L'avviso di convocazione contiene l'elenco delle materie da trattare ed è inviato almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione salvo i casi di urgenza nei quali il termine può essere ridotto ad un giorno.

**40.4.-** Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

**40.5.-** Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti alla votazione.

**40.6.-** il Consiglio delibererà con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri per le proposte di modifica dello statuto sociale, per le deliberazioni riguardanti le proposte di cui all'Articolo 27, secondo comma, lett. b.

**40.7.-** I componenti del Consiglio di Sorveglianza riferiscono di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società o del Gruppo, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La relativa deliberazione del Consiglio di Sorveglianza deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione, salva ogni altra disposizione di legge o regolamento applicabile in materia.

**40.8.-** E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Sorveglianza nei limiti ed alle condizioni di cui all'Articolo 25, ultimo comma, del presente Statuto.

**40.9.-** Il Consiglio può nominare, anche in via permanente, un segretario scelto anche al di fuori dei propri membri.

#### **ARTICOLO 41**

**41.1.-** Il Consiglio di Sorveglianza istituisce un Comitato per il Controllo Interno, composto da 3 (tre) a 5 (cinque) Consiglieri, determinandone i poteri e il regolamento di funzionamento.

**41.2.-** Almeno la maggioranza dei componenti del Comitato per il Controllo Interno deve essere in possesso dei requisiti di cui all'Articolo 36, settimo comma, del presente Statuto. Il Comitato per il Controllo Interno esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art.19 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n.39 e, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del Gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento dell'attività sociale.

**41.3.-** La sostituzione dei componenti del Comitato per il Controllo Interno, da parte del Consiglio di Sorveglianza, deve essere debitamente motivata.

**41.4.-** Almeno un componente del Comitato per il Controllo Interno partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti.

**41.5.-** Il Consiglio di Sorveglianza istituisce inoltre un Comitato per la Remunerazione degli esponenti societari e del personale più rilevante composto da 3 (tre) a 5 (cinque) Consiglieri, determinandone i poteri e il regolamento di funzionamento.

**41.6.-** Il Consiglio di Sorveglianza istituisce altresì un Comitato Nomine composto da 3 (tre) a 5 (cinque) Consiglieri, di cui fanno comunque parte il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, con funzioni di Presidente, ed il Vice Presidente Vicario, determinandone i poteri e il regolamento di funzionamento.

**41.7.-** Il Comitato Nomine, in conformità con quanto altrove previsto nel presente Statuto, tra l'altro, individua i candidati alle cariche di membri del Consiglio di Gestione da proporre al Consiglio di Sorveglianza.

**41.8.-** Il Consiglio di Sorveglianza istituisce un Comitato Rischi composto da 3 (tre) a 5 (cinque) consiglieri, determinandone i poteri ed il regolamento di funzionamento.

#### **TITOLO IX**

#### **DIREZIONE GENERALE**

#### **ARTICOLO 42**

**42.1.-** La Direzione Generale è costituita dal Direttore Generale e, se nominati, da uno o più Vice Direttori Generali, secondo l'organico definito dal Consiglio di Gestione, il quale ne determina le attribuzioni.

**42.2.-** Il Consiglio di Gestione potrà attribuire ad uno dei Vice Direttori Generali funzioni vicarie.

**42.3.-** I membri della Direzione Generale sono nominati con il voto favorevole di due terzi dei componenti del Consiglio di Gestione.

**42.4.-** Il Direttore Generale:

- a) è il capo della struttura operativa;
- b) è il capo del personale;

- c) cura di regola (salvo diversa indicazione da parte degli organi amministrativi competenti) l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Gestione e del Consigliere Delegato;
- d) gestisce gli affari correnti in conformità con gli indirizzi degli organi amministrativi;
- e) ove non già consigliere di gestione, assiste, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Gestione;
- f) cura il coordinamento operativo aziendale e di Gruppo.

## **TITOLO X**

### **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

#### **ARTICOLO 43**

**43.1.-** Il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente, da 2 (due) membri effettivi e da 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea. I Probiviri durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese. La loro revoca deve essere debitamente motivata.

**43.2.-** Se nel corso del triennio viene a mancare un Proboviro effettivo, subentra il supplente in ordine di età. Se viene a mancare il Presidente del Collegio, la presidenza è assunta per il residuo del triennio dal Proboviro effettivo più anziano di età. Qualora, per effetto di sostituzioni, il numero dei supplenti residui si riduca a uno, l'Assemblea provvede a eleggere il Proboviro necessario per reintegrare il numero complessivo.

**43.3.-** L'elezione dei Probiviri avviene sulla base di candidature individuali presentate dai Soci e/o dal Consiglio di Sorveglianza in un numero massimo pari a quello dei Probiviri da eleggere. La candidatura, sottoscritta da colui o da coloro che la presentano, deve indicare il nominativo del candidato alla carica di Proboviro, senza distinzione tra effettivo e supplente, e deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza, corredata: (i) dalle informazioni relative all'identità del socio o dei soci presentatori, con l'indicazione del numero di azioni e quindi della percentuale complessivamente detenuta, da attestarsi contestualmente al deposito della candidatura con le modalità previste dalla normativa vigente; (ii) da una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato e (iii) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere debitamente autenticata ai sensi di legge oppure dai dipendenti della Società o di sue controllate appositamente delegati dal Consiglio di Gestione. Le candidature presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate. Qualora non sia presentata alcuna candidatura entro il termine indicato, l'Assemblea vota sulle candidature presentate seduta stante dai soci presenti. Ogni avente diritto di voto può votare un numero massimo di candidati pari a quello dei Probiviri da eleggere. I candidati sono disposti in una unica graduatoria decrescente in base al numero di voti ottenuti. Risultano eletti Probiviri effettivi i primi tre candidati votati e Probiviri supplenti i successivi due candidati votati. In caso di parità di voti fra più candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria. Risulta eletto Presidente il candidato che ha ottenuto il maggiore numero di voti.

**43.4.-** Il Collegio dei Probiviri al quale è possibile rivolgersi per la risoluzione di ogni controversia che possa sorgere fra Società e/o Soci in relazione all'interpretazione od applicazione dello Statuto e in relazione ad ogni altra deliberazione o decisione degli organi della Società in materia di rapporti sociali, decide quale amichevole compositore a maggioranza assoluta dei voti.

**43.5.-** Ferme restando le ipotesi previste dalla normativa pro tempore vigente il ricorso al Collegio dei Probiviri è facoltativo e le sue determinazioni non hanno carattere vincolante per le parti e non costituiscono ostacoli per la proposizione di vertenze in sede giudiziaria o avanti qualsiasi autorità competente.

**43.6.-** Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene opportuno senza vincolo di formalità procedurali.

**43.7.-** Il Consiglio di Gestione e il Direttore Generale o il dipendente da lui designato sono tenuti a fornire ai Probiviri tutte le informazioni e le notizie che essi richiedono riguardanti la controversia da decidere.

**43.8.-** Ad ogni effetto il domicilio del Collegio dei Probiviri è eletto presso la sede legale della Società.

## **TITOLO XI**

### **BILANCIO, UTILI E RISERVE**

#### **ARTICOLO 44**

**44.1.-** L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

**44.2.-** Il Consiglio di Gestione redige il bilancio, osservate le norme di legge.

**44.3.-** L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la riserva legale nella misura minima prevista dalla legge e le eventuali quote deliberate dall'Assemblea per la costituzione o l'incremento di riserve anche straordinarie o di altre riserve, secondo canoni di prudenza, può essere destinato dall'Assemblea per una quota non superiore all'1,5% della parte distribuibile ad iniziative ed istituzioni aventi scopi benefici, umanitari, sociali, culturali ed artistici, alle quali il Consiglio di Gestione previa informativa ed illustrazione da parte del Presidente dello stesso dà esecuzione nel rispetto degli indirizzi e dei progetti deliberati dal Consiglio di Sorveglianza, con particolare riguardo ai territori di riferimento del Gruppo.

**44.4.-** Il rimanente viene ripartito quale dividendo da attribuire alle azioni, secondo deliberazione dell'Assemblea, la quale decide anche in ordine alla destinazione dell'eventuale eccedenza.

**44.5.-** Le riserve da utili e da valutazione formatesi con l'applicazione dei principi contabili internazionali non sono distribuibili tra i Soci nei casi previsti dalla legge.

**44.6-** Il Consiglio di Gestione, in accordo con il Consiglio di Sorveglianza, può deliberare la distribuzione, durante l'esercizio, di acconti sul dividendo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.

## **TITOLO XII**

### **SCIoglimento E MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ**

#### **ARTICOLO 45**

**45.1-** Nel caso di deliberazione assembleare concernente lo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria nomina i liquidatori determinandone i poteri, nonché le modalità di liquidazione, fatte salve le disposizioni di legge inderogabili e le autorizzazioni e prescrizioni previste dalle disposizioni di legge in materia.

**45.2-** L'Assemblea straordinaria, con propria delibera, può revocare i liquidatori.

\* \* \*

## **NORME TRANSITORIE**

### **I**

La norma prevista dal comma 1 dell'articolo 21 del presente statuto, in punto composizione del Consiglio di Gestione, acquista efficacia con decorrenza dalla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza chiamato a nominare il Consiglio di Gestione in sostituzione di quello in carica alla data di efficacia della delibera di trasformazione in Società per Azioni assunta dall'assemblea straordinaria del [.....].

Sino a tale data il testo del comma 1 dell'articolo 21 del presente statuto è del seguente tenore:

#### **Articolo 21, comma 1**

*Il Consiglio di Gestione è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 9 (nove) membri, compresi fra essi un Presidente, un Vice Presidente ed un Consigliere Delegato; i componenti del Consiglio di Gestione vengono nominati da parte del Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine, previa determinazione del loro numero, secondo un criterio che assicuri, in ossequio a quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120, l'equilibrio tra i generi per il periodo previsto dalla medesima legge.*

### **II**

La norma prevista dal comma 5 dell'articolo 21 del presente statuto, in punto requisiti dei componenti del Consiglio di Gestione, acquista efficacia con decorrenza dalla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza chiamato a nominare il Consiglio di Gestione in sostituzione di quello in carica alla data di efficacia della delibera di trasformazione in Società per Azioni assunta dall'assemblea straordinaria del [.....].

Sino a tale data il testo del comma 5 dell'articolo 21 del presente statuto è del seguente tenore:

#### **Articolo 21, comma 5**

*Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, o di qualunque altro requisito, previsti dalla disciplina legale e regolamentare, anche con riferimento ai limiti al cumulo degli incarichi previsti da regolamenti interni. Comunque: (i) almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, (ii) almeno la maggioranza deve aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività professionali e/o gestionali in società finanziarie e/o mobiliari e/o bancarie e/o*



*assicurative in Italia o all'estero.*

### III

Le norme previste dai commi 6 e 7 dell'articolo 21 del presente Statuto, in punto ulteriori requisiti dei componenti del Consiglio di Gestione, acquistano efficacia con decorrenza dalla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza chiamato a nominare il Consiglio di Gestione in sostituzione di quello in carica alla data di efficacia della delibera di trasformazione in Società per Azioni assunta dall'assemblea straordinaria del [.....].

### IV

La norma prevista dal comma 1 dell'articolo 36, in punto numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, acquista efficacia con decorrenza dalla data dell'assemblea ordinaria chiamata a nominare il Consiglio di Sorveglianza in sostituzione di quello in carica alla data di efficacia della delibera di trasformazione in Società per Azioni assunta dall'assemblea straordinaria del [.....].

Sino a tale data il testo del comma 1 dell'articolo 36 del presente statuto è del seguente tenore:

#### **Articolo 36, comma 1**

*Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 23 (ventitre) membri fra i quali un Presidente, un Vice Presidente Vicario, nominati dall'Assemblea secondo quanto stabilito dall'Articolo 37, e due Vice Presidenti scelti dal medesimo Consiglio di Sorveglianza tra i propri componenti. I membri del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea prevista dal secondo comma dell'art.2364-bis cod.civ..*

Ai soli fini della presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio di Sorveglianza, la norma di cui al comma 1 dell'articolo 36, del presente statuto troverà anticipata applicazione con decorrenza dalla data in cui sarà convocata l'assemblea ordinaria per la nomina del Consiglio di Sorveglianza che sostituirà quello in carica alla data di efficacia della delibera di trasformazione in Società per Azioni assunta dall'assemblea straordinaria del [.....].

### V

La norma prevista dal comma 4 dell'articolo 36, del presente statuto, in punto requisiti dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, acquista efficacia con decorrenza dalla data dell'assemblea ordinaria chiamata a nominare il Consiglio di Sorveglianza in sostituzione di quello in carica alla data di efficacia della delibera di trasformazione in Società per Azioni assunta dall'assemblea straordinaria del [.....].

Sino a tale data il testo del comma 4 dell'articolo 36 del presente statuto è del seguente tenore:

#### **Articolo 36, comma 4**

*I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità nonché dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente. Almeno 15 (quindici) componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa pro tempore vigente per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione di banche.*

Ai soli fini della presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio di Sorveglianza, la norma di cui al comma 4 dell'articolo 36, del presente statuto troverà anticipata applicazione con decorrenza dalla data in cui sarà convocata l'assemblea ordinaria per la nomina del Consiglio di Sorveglianza che sostituirà quello in carica alla data di efficacia della delibera di trasformazione in Società per Azioni assunta dall'assemblea straordinaria del [.....].

### VI

Le norme previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 36, del presente statuto, in punto ulteriori requisiti dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, acquistano efficacia con decorrenza dalla data dell'assemblea ordinaria chiamata a nominare il Consiglio di Sorveglianza in sostituzione di quello in carica alla data di efficacia della delibera di trasformazione in Società per Azioni assunta dall'assemblea straordinaria del [.....].

Ai soli fini della presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio di Sorveglianza, le norme di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 36, del presente statuto troveranno anticipata applicazione con decorrenza dalla data in cui sarà convocata l'assemblea ordinaria per la nomina del Consiglio di Sorveglianza che sostituirà quello in carica alla data di efficacia della delibera di trasformazione in Società per Azioni assunta dall'assemblea straordinaria del [.....].

### VII

Le norme previste dai commi 6, 11 e 13 dell'articolo 37, in punto modalità di presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Sorveglianza e criteri per la nomina di tale organo, acquistano efficacia con decorrenza dalla data in cui

sarà convocata l'assemblea ordinaria per la nomina del Consiglio di Sorveglianza che sostituirà quello in carica alla data di efficacia della delibera di trasformazione in Società per Azioni assunta dall'assemblea straordinaria del [.....].

### VIII

La norma prevista dal comma 19 dell'articolo 37 del presente statuto, in punto sostituzione di consiglieri di sorveglianza tratti dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, acquista efficacia con decorrenza dalla data di nomina del Consiglio di Sorveglianza che sostituirà quello in carica alla data di efficacia della delibera di trasformazione in Società per Azioni assunta dall'assemblea straordinaria del [.....]. Sino a tale data il testo del comma 19 dell'articolo 37 del presente statuto è del seguente tenore:

#### **Articolo 37, comma 19**

*Qualora, invece, occorra sostituire Consiglieri appartenenti alla lista di minoranza, si procede come segue:*

- *nel caso in cui sia stato nominato un solo Consigliere tratto dalla lista di minoranza, subentra il primo candidato non eletto già indicato nella lista di cui faceva parte il consigliere da sostituire, o, in difetto, il candidato delle eventuali altre liste di minoranza, in base al numero decrescente di voti dalle stesse conseguito. Qualora ciò non sia possibile, ovvero, qualora con l'applicazione del sopra citato criterio non fossero rispettati i requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto, l'Assemblea provvederà alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze;*
- *nel caso in cui siano stati nominati, in funzione dei voti espressi dai Soci, gli ulteriori 2 (due) ovvero 4 (quattro) Consiglieri tratti dalla lista di minoranza, i relativi sostituti verranno tratti dalla lista di cui faceva parte il Consigliere da sostituire o, in difetto, dalla eventuale altra lista di minoranza individuata in base al numero decrescente di voti conseguito e che abbia ottenuto almeno, a seconda del caso, il 15% ovvero il 30% dei voti espressi in Assemblea; in mancanza, i Consiglieri da sostituire saranno tratti dalla lista di maggioranza o in difetto ancora, ovvero, qualora con l'applicazione del sopra citato criterio non fossero rispettati i requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto si procederà con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza relativa;*
- *nel caso in cui i due ovvero i quattro Consiglieri appartenenti alla lista di minoranza siano già stati sostituiti, ai sensi del precedente comma, traendoli dalla lista di maggioranza o siano stati nominati con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza relativa ai sensi di quanto sopra previsto, per la sostituzione dell'ulteriore Consigliere di minoranza subentra il primo candidato indicato nelle eventuali altre liste di minoranza individuate in base al numero decrescente di voti dalle stesse conseguito; qualora ciò non sia possibile, ovvero, qualora con l'applicazione del sopra citato criterio non fossero rispettati i requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto l'Assemblea provvederà alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.*

### IX

La norma prevista dal comma 6 dell'articolo 41 del presente statuto, in punto composizione del Comitato Nomine, acquista efficacia con decorrenza dalla data di nomina del Consiglio di Sorveglianza che sostituirà quello in carica alla data di efficacia della delibera di trasformazione in Società per Azioni assunta dall'assemblea straordinaria del [.....]. Sino a tale data il testo del comma 6 dell'articolo 41 del presente statuto è del seguente tenore:

#### **Articolo 41, comma 6**

**41.6.-** *Il Consiglio di Sorveglianza istituisce altresì un Comitato Nomine composto di sei membri, di cui fanno comunque parte il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, con funzioni di Presidente, ed il Vice Presidente Vicario. I restanti membri del Comitato Nomine sono nominati con delibera approvata dal Consiglio di Sorveglianza con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti.*